

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Balduzzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. OMISSIS/2014 promossa da:

SOCIETÀ CORRENTISTA

attore/i

CONTRO

BANCA S.P.A.

convenuto/i

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

Piaccia al Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:

Nel merito:

-. accertare e dichiarare - come da perizia econometrica allegata - l'illegittimità dell'applicazione:

-. di interessi usurari di natura oggettiva e soggettiva, di interessi anatocistici delle variazioni unilaterali commissione di massimo scoperto previa esibizione del contratto di corrispondenza, accertare e dichiarare l'eventuale nullità delle clausole contrattuali relative alle condizioni di cui al punto 1 e per l'effetto:

IN VIA PRINCIPALE:

-. rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'interi rapporti secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;

-. alla luce della rideterminazione, in conseguenza della nullità, condannare la Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;

IN SUBORDINE:

-. in ogni caso, alla luce dell'illegittima contabilizzazione delle condizioni di cui sopra come da perizia econometrica allegata, alla luce delle rideterminazione delle poste attive e passive procedere alla compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca;

-. condannare la Banca a risarcire all'attrice i danni patrimoniali e non patrimoniali da essa subiti a causa degli illeciti contestati in relazione al rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice;

II - In via istruttoria:

-. ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile al fine di determinare l'ammontare corretto della somma capitale, epurata dagli interessi anatocistici ed usurari;

-. ordinare ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta di esibire tutti i documenti contabili – estratti conto - relativi al conto corrente dall'inizio del rapporto ad oggi e copia del contratto di corrispondenza (1823 c.c.) se inevasa, sul punto, l'istanza ex art 119 TUB.

III – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA. Salvis iuribus.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

“Voglia il Tribunale illustrissimo, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa,

- in via pregiudiziale / preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1644 c.p.c. e, più precisamente, per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi delle domande tutte svolte dall'attrice per le ragioni dedotte in narrativa

- in via preliminare: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto, azione e ragione della SOCIETÀ CORRENTISTA nei confronti di BANCA S.p.a. per il periodo precedente il 29 maggio 2004 con riferimento al rapporto oggetto di giudizio;

- nel merito, respingere le domande tutte svolte dall'attrice SOCIETÀ CORRENTIS nei confronti della BANCA S.p.a. siccome inammissibili, improponibili, infondate e comunque non provate per le ragioni indicate in narrativa;

- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio in favore di BANCA S.p.a.”.

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE

La SOCIETÀ CORRENTISTA, premesso di avere acceso prima della delibera CICR il rapporto di c/c n. OMISSIS presso la filiale di Certosa di Pavia della banca convenuta, già estinto, ha adito il Tribunale per sentir “rideterminare il dare ed avere tra le parti”, previa declaratoria di illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici, interessi usurari e commissioni di massimo scoperto, con condanna della banca “alla restituzione delle somme indebitamente percepite”, oltre al risarcimento del danno.

BANCA S.P.A. si è costituita eccependo: la nullità della citazione per difetto dell'*editio actionis*; la prescrizione di ogni preteso diritto per il periodo precedente al 2004; la decadenza ex art. 1832 c.c.; l'infondatezza nel merito della domanda.

Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa giunge ora a decisione.

Ritenute superabili tutte le eccezioni preliminari, e comunque in ossequio al principio della ragione più liquida, si ritiene che ogni domanda di parte attrice vada rigettata nel merito per carenza assoluta di prova.

Parte attrice si è limitata a produrre una visura camerale, una perizia di parte, una richiesta ex art. 119 TUB (seguita da istanza ex art. 210 c.p.c.) e la prova dell'avvio del procedimento di mediazione.

Il primo e l'ultimo documento sono neutri dal punto di vista istruttorio.

Quanto all'istanza ex art. 210 c.p.c. è noto il **principio secondo cui detto strumento non può essere utilizzato dalla parte che sarebbe in grado di munirsi, prima dell'avvio della causa o nel corso di essa, della documentazione che si vorrebbe oggetto di ordine di esibizione** (Cass. 19475/2005).

Nel caso di specie l'attrice, quale correntista, aveva il diritto di farsi rilasciare dalla Banca tutta la documentazione utile per sostenere le proprie ragioni in giudizio.

Con l'istanza ex art. 119 TUB, pur ritualmente prodotta, l'attrice ha però dimostrato di avere richiesto alla banca solo “copia del contratto di corrispondenza nonché di apertura di credito

Sentenza, Tribunale di Pavia, Dott. Pietro Balduzzi, n. 1308 del 29 settembre 2016

“ab origine” tenendo conto delle eventuali evoluzioni contrattuali e fusioni che non hanno visto comunque novazione del rapporto”.

Non risulta, quindi, alcuna richiesta degli estratti conto, che costituiscono i soli documenti da cui possa desumersi un illegittimo addebito ovvero su cui possa effettuarsi una CTU per procedere alla rideterminazione del rapporto di dare e avere tra le parti.

L'istanza ex art. 210 c.p.c., quindi, non può essere accolta con riferimento agli estratti conto mai richiesti in precedenza dall'attrice, che pure ne aveva titolo e diritto, il che integra ipotesi di inerzia non colmabile dal successivo provvedimento del giudice.

Quanto alla perizia, si prende atto di tutti i ragionamenti ivi sviluppati ma si deve ancora rilevare che ad essa non è allegato alcun documento (estratti conto) per cui riesce davvero difficile concepire da quali elementi il CTP abbia tratto il dato di una *“differenza da ricalcolo”* di euro 50.808,49.

Manca la prova del substrato di fatto su cui avrebbe lavorato il CTU.

Per vero, dalla lettura integrale dell'elaborato, si evince che il CTP ha analizzato gli estratti conto dal 2002 al 2012 (vengono indicati come allegato 2) ma si ribadisce che tali documenti non risultano prodotti in causa; e ciò costituisce un ulteriore motivo di rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto vi è prova in atti che la parte che ha richiesto l'ordine di esibizione era addirittura in possesso degli estratti conto in quanto forniti al proprio consulente (cfr., ancora Cass. 19475/2005, secondo cui: *“Non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorché l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (nella specie, la S.C. aveva confermato la decisione del giudice di merito che non aveva dato seguito all'istanza di esibizione avanzata da una parte con riguardo a determinati documenti, sul presupposto che era risultato che gli stessi erano già stati esaminati presso il terzo dal consulente privato della stessa parte). Né può pretendersi, come da battute finali della comparsa conclusionale di parte attrice, che a tale carenza probatoria possa sopperire il CTU nell'ambito del proprio incarico, non trattandosi di documenti “necessari per lo svolgimento dell'incarico” bensì di documenti comprovanti il diritto fatto valere, costituiti appunto del “substrato di fatto” su cui avrebbe operato il CTU, e come tali sottoposti alla rigida regola dell'onere probatorio.*

In mancanza degli estratti conto, in definitiva, non solo manca la prova dei singoli addebiti ma è anche impossibile imbastire una qualsivoglia CTU.

Né vale insistere (cfr. memoria n. 3 di parte attrice) sul fatto che l'attrice abbia richiesto al Tribunale anche una sentenza di accertamento della nullità di determinate clausole contrattuali atteso che la finalità ultima dell'iniziativa giudiziaria appare chiaramente quella di rideterminare il corretto saldo finale e di veder condannare la Banca alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato.

Tali statuizioni non possono in alcun modo ottenersi senza l'apporto documentale degli estratti conto.

La parte attrice non ha alcun interesse alla mera declaratoria di nullità di determinate clausole: infatti, da un lato, in assenza degli estratti conto, non sarebbe comunque possibile stabilire se dette clausole siano state effettivamente applicate al rapporto (il che, come detto, comporterebbe il rigetto di ogni domanda di rideterminazione del saldo e/o di ripetizione dell'indebitato); inoltre, dall'altro lato, trattandosi di rapporto chiuso, la pretesa declaratoria non avrebbe nemmeno effetto per il futuro.

Le domande, quindi vanno tutte rigettate e l'attrice va condannata a rifondere le spese alla convenuta, spese che si liquidano nella misura media di scaglione, esclusa la voce istruttoria, come da richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- . rigetta le domande di parte attrice e la condanna a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 5076 per compensi, oltre rimborso spese gen. al 15%, C.P.A. e IVA.

Pavia, 22 settembre 2016

**Il Giudice
dott. Pietro Balduzzi**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS